

Rep. n. _____

**Contratto normativo per l'affidamento del servizio di “Stampa ed
imbustamento della corrispondenza”**

Lotto 1

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
Marianna De Bartolis, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate,
senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai
comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- _____, dirigente pubblico, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in
rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità,
“Committente”), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo,
426 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;

e

- _____, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____
della società _____ (di seguito, per brevità,
“Società”), con sede legale in _____, alla Via/Piazza
_____; partita IVA: _____; codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
_____, matricola INPS _____, matricola
INAIL _____, P.A.T. n. _____,

aggiudicatario del lotto 1 dell'appalto per il servizio di stampa ed imbustamento della corrispondenza per le Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali dell'Agenzia delle Entrate.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

Premessa

- Con determina n. 93693, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento, tra l'altro, dei servizi di stampa ed imbustamento della corrispondenza;

- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;

- con provvedimento prot. ___/___ del _____, Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;

- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- e' decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D. lgs. n. 163/2006;

- il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato “A” (Schema Ordine di acquisto);
- Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici);
- Allegato “C” (Offerta economica dell’Appaltatore);
- Allegato “D” (elenco strutture/a adibite/a a centro di produzione)
- Allegato “E” (documento programmatico);
- Allegato “F” (elenco del Team operativo);

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto normativo;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Contratto esecutivo/Ordine di acquisto;
- Offerta economica dell’Appaltatore;
- Elenco strutture/a adibite/a a Centro di produzione;
- Documento programmatico;
- Elenco del Team operativo;

3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

- **CONTRATTO ESECUTIVO:**

è il contratto tra il Fornitore e la Committente che si instaura attraverso la sottoscrizione di un Ordine di Acquisto. Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni richieste dalla contraente in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nell'Ordine di Acquisto.

- **CONTRATTO NORMATIVO (o "Contratto"):**

è il contratto sottoscritto da Agenzia con il Fornitore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore di Agenzia le prestazioni richieste tramite apposito Ordine di Acquisto.

- **CONTRAENTE/COMMITTENTE:**

Agenzia delle Entrate

- **APPALTATORE/FORNITORE:**

Affidatario dei servizi di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto normativo ha ad oggetto l'affidamento del servizio Stampa ed imbustamento della corrispondenza per le Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità descritte nel presente contratto e nel capitolato e relativi appendici da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell'Agenzia.

In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire le operazioni di elaborazione, stampa, imbustamento e confezionamento di documenti personalizzati dell'Agenzia allestiti:

• secondo i requisiti degli invii tramite posta massiva ai sensi della normativa vigente o secondo le specifiche tecniche indicate dal Recapitista ed approvate dall’Agenzia, ed inerenti, in via esemplificativa, a:

a) Comunicazioni di regolarità ai sensi dell’art. 36 bis DPR 60073;

b) Abilitazioni ai servizi telematici;

c) Comunicazioni attinenti al Modelli F24 –Demanio;

d) Comunicazioni attinenti al Modelli F24 –Inpdap;

e) Comunicazioni rimborsi;

f) Comunicazioni ex art. 36 ter (diversi dalle spedizioni raccomandata A/R);

g) Varie

• secondo i requisiti degli invii tramite posta raccomandata SMART (con e senza avviso di ricevimento nazionale ed internazionale) ai sensi della normativa vigente ed inerenti a:

a) Comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis DPR 600/73;

b) Atti di accertamento relativi alle Tasse Automobilistiche e alle Tasse di Concessioni Governative;

c) Comunicazioni relative agli atti ex art. 36 ter DPR 600/73;

d) Comunicazioni per Studi di Settore;

e) Varie.

Si fa salva la possibilità di prevedere la produzione di ulteriori documenti a seguito di eventuali variazioni della normativa vigente o di determinazioni interne.

Si precisa che le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Committente, di specifici Ordini di acquisto/contratti esecutivi in conformità allo schema di cui all'allegato A.

2. L'Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.

L'Agenzia utilizzerà le prestazioni nella misura che riterrà opportuna e, pertanto, erogherà alla Società Fornitrice i corrispettivi per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, senza impegno alcuno a raggiungere l'importo massimale del contratto. Le Parti stabiliscono, dunque, che il presente contratto ha natura di contratto normativo e che la Committente potrà variare in ogni momento la misura delle prestazioni richieste, senza riconoscimento di sovrapprezzi.

Il presente contratto è sottoposto al regolamento dei contratti pubblici di cui al DPR n.207/2010.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

Le attività oggetto del servizio si suddividono in:

- acquisizione dei file di input;
- elaborazione grafica e composizione del documento;
- normalizzazione degli indirizzi e dei CAP;
- stampa ed imbustamento;
- confezionamento e predisposizione della corrispondenza per la successiva presa in carico (allestimento, etichettatura delle scatole, allestimento dei pallet);
- archiviazione ottica dei documenti.

Art. 4 - Comunicazione di completamento dell'attività di stampa

La Società, con preavviso di 3 giorni lavorativi, dovrà inviare al Recapitista e, per conoscenza, all'Agenzia, una comunicazione, attraverso Posta Elettronica Certificata, con indicazione della data a partire dalla quale la documentazione stampata sarà pronta per la successiva presa in carico e la relativa postalizzazione. Per la data di completamento dell'attività di stampa ed imbustamento farà fede quella indicata nella comunicazione PEC inviata dal Fornitore all'Agenzia/SoGei e al Recapitista, o qualora diversa, in quella riportata nella distinta di accompagnamento sottoscritta dal Recapitista. La decorrenza infruttuosa del termine previsto per il completamento dell'attività di stampa determinerà l'applicazione delle penali come indicate nell'art.14 del presente contratto.

La Società dovrà preparare una distinta di accompagnamento della corrispondenza da consegnare al Recapitista, suddivisa per gruppi di invio, che serva anche da documento di accettazione da parte del medesimo, come meglio specificato nel capitolato.

La Società è responsabile dell'integrità della documentazione fino al momento della presa in carico da parte del Recapitista.

La Società si impegna, senza costi aggiuntivi, a mantenere presso le proprie sedi i pallet predisposti fino al ritiro da parte del Recapitista, comunque per un periodo che non si protrarrà per oltre 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di completamento del servizio inviata tramite PEC allo stesso.

Qualora, per cause non imputabili alla Società, il ritiro dei pallet non dovesse avvenire entro i previsti 30 giorni, per ogni giorno di ritardo sarà corrisposto un costo per oneri aggiuntivi da concordare in corso di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore delle condizioni riportate nel presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata triennale a far data dal giorno NON COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di €**non compilare**..... (IVA esclusa).

Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

Art. 6 – Corrispettivi

Per l'effettuazione dei servizi oggetto del contratto, in base all'allegata offerta economica presentata dalla Società Fornitrice, la Committente corrisponderà i seguenti prezzi unitari, al netto dell'IVA.

| | Prodotto | Prezzo unitario |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Plico base solo fronte | € ____NON COMPILARE____ |
| 2 | Plico base Fronte/Retro | € ____NON COMPILARE____ |
| 3 | Solo fronte aggiuntivo | € ____NON COMPILARE____ |

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | Fronte/Retro aggiuntivo | € ____ NON COMPILARE ____ |
| 5 | Compilazione e fornitura di cartolina | € ____ NON COMPILARE ____ |

I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese. L'Agenzia liquiderà alla Società Fornitrice il corrispettivo dovuto come risultante dalla contabilizzazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione individuato dalla Contraente nel contratto esecutivo, cui saranno applicati i prezzi offerti dal Fornitore medesimo, come risultanti dall'Allegato C.

La Società Fornitrice dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara nonché nel Progetto e relativi appendici.

La Società dichiara di rinunciare, fin da ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c..

Art. 7 - Centro di produzione e capacità produttiva

Il Fornitore dichiara di eseguire il servizio di Stampa presso il/i Centro/i di Produzione ubicato in -----**NON COMPILARE**-----.

Ogni variazione di sede del Centro di Produzione dovrà essere comunicato alla Committente con preavviso di almeno 60 giorni lavorativi al fine di

consentire alla Committente di effettuare i controlli di produzione, come specificato nel paragrafo 3.11 del capitolato.

Al fine di assicurare l'esecuzione del servizio di stampa nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal Capitolato, il Fornitore deve essere in possesso e garantire almeno, per tutta la durata contrattuale, una capacità produttiva giornaliera di stampa, abbinamento ed imbustamento, come di seguito indicata.

| PRODOTTO DI STAMPA | MODALITÀ DI RECAPITO | CAPACITA' PRODUTTIVA |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| Plico (fronte o fronte retro) Massimo 2 fogli | Posta massiva | 150.000 unità |
| Plico (minimo 2 fogli massimo 14) | Posta Raccomandata (con e senza A/R) | 100.000 unità |

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto normativo e/o del contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art 8 -Requisiti di sicurezza e integrità dei dati

La Società dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 196/03 per la tutela dei dati personali.

Di seguito vengono espressi i requisiti minimi specifici di sicurezza che le componenti tecnologiche dell'infrastruttura utilizzata dallo Stampatore devono soddisfare:

- utilizzo di canali di colloquio su internet mediante protocolli di comunicazione sicuri;

- utilizzo di uno o più strumenti per la certificazione e riservatezza dei dati quali: firma elettronica, posta elettronica certificata (PEC) e crittografia. Questi strumenti dovranno essere previsti obbligatoriamente quando lo scambio dei dati con la Società avviene tramite supporti di memorizzazione affidati a corrieri come CD, DVD, cassette ecc.

Art. 9 – Personale dedicato al servizio

Il Fornitore individua nel Sig. _____ **NON COMPILARE** _____ il **Responsabile del Servizio**. Con il Responsabile del Servizio, in particolare, verranno concordate la pianificazione dei servizi nonché le modalità di controllo delle prestazioni effettuate.

Il Responsabile del servizio rappresenta il coordinatore del team messo a disposizione dal Fornitore (cfr. paragrafo 5 del capitolato), ha il compito di dirimere, unitamente al responsabile della Committente, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto. Tale soggetto dovrà svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra la Società contraente e la Committente e riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al Direttore dell'Esecuzione.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio e dovrà altresì essere reperibile per via telefonica anche oltre tale orario. La Società, inoltre, indica quale vice responsabile

che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento il Sig. **NON**

COMPILARE

La Società contraente indica i Sigg.ri **NON COMPILARE** quali **Esperti**, specializzati nella gestione delle questioni oggetto dell' appalto, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva nel supporto alla gestione dei sistemi informatici. In particolare, l'esperto dovrà essere preposto ad intrattenere rapporti con SoGei ed a risolvere problematiche connesse con l'esecuzione del servizio.

Tale soggetto dovrà essere presente, su richiesta della Committente, presso la sede della stessa (cfr. paragrafo 5 del capitolato).

La Società contraente indica i Sigg.ri **NON COMPILARE** quali **Referenti Commerciali**, che si occuperanno della gestione degli aspetti contrattuali e si interfaceranno con i referenti della Committente (cfr. paragrafo 5 del capitolato).

La Società contraente indica i Sigg.ri **NON COMPILARE** quali **Referenti Amministrativo-Contabili** che cureranno gli aspetti della fatturazione (cfr. paragrafo 5 del capitolato).

Le figure summenzionate non possono essere sovrapposte. Di tali soggetti dovranno essere forniti tutti i recapiti (cellulari di servizio, indirizzi di posta elettronica, ecc.). I suddetti responsabili dovranno garantire la reperibilità durante il proprio orario di servizio e dovranno essere costantemente reperibili per via telefonica e per posta elettronica. Il responsabile del servizio dovrà essere reperibile anche oltre tale orario.

Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni

elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente appalto.

Art. 10 - Tempistiche richieste per l'esecuzione del servizio

Di seguito si indicano dettagliatamente i livelli minimi attesi in ordine al servizio di stampa ed imbustamento, in conformità a quanto previsto nel capitolato.

| Tipologia Servizio | Tempistiche richieste |
|--|---|
| Disponibilità del sistema informatico dello Stampatore | h 24 x 7 gg |
| Tempi di registrazione della Richiesta di lavorazione da parte del sistema informatico dello Stampatore | immediato |
| Intervallo di disponibilità per la presa in carico della Richiesta di lavorazione da parte dell'Operatore (con supporto telefonico e via email). | 08:00 - 17.00 da lunedì a venerdì (festivi esclusi) |
| Tempi di presa in carico da parte dell'Operatore della richiesta dal momento di ricezione della Richiesta di lavorazione inviata | <ul style="list-style-type: none"> • Immediata in caso di invio dei file tramite modalità telematica; • 36 ore in caso di consegna dei file su supporto informatico |
| Tempi di presentazione della bozza del documento dalla data di invio della richiesta di lavorazione (Richiesta Normale/ Standard) | <ul style="list-style-type: none"> • Prima bozza grafica: entro 2 gg. lavorativi dalla consegna del file; • eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo. |
| Tempi di presentazione della bozza del documento dalla data di invio della richiesta di lavorazione (Richiesta Urgente) | <ul style="list-style-type: none"> • Prima bozza grafica: entro 1 g. lavorativo dalla consegna del file; • eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo; |
| Tempi di presentazione della bozza del documento dalla data di invio della richiesta di lavorazione (Richiesta Emergenza) | <ul style="list-style-type: none"> • Prima bozza grafica: entro massimo 4 ore dalla consegna del file; • eventuali modifiche successive: concordate per le vie brevi ed eseguite contestualmente. |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta normale/standard: entro 2 gg. lavorativi dalla consegna del file; • Richiesta urgente: entro 1 g. lavorativo dalla consegna del file; • Richiesta Emergenza: entro massimo 4 ore dalla consegna del file |
| Tempi di esecuzione di eventuali modifiche al layout di stampa richieste da Agenzia, dalla data di inoltro allo Stampatore della richiesta di modifica da parte di Agenzia nell'ipotesi in cui l'Agenzia non dovesse richiedere la bozza | | |
| Tempi di completamento attività di stampa ed imbustamento e confezionamento per gruppi di invii fino a 100.000 plichi. Tale termine decorre dalla data di approvazione della bozza e termina con la successiva comunicazione all'Agenzia ed al Recapitista dell'avvenuto completamento dell'attività. | | entro 4 gg. lavorativi dall'approvazione delle bozze di stampa, qualora richieste o in mancanza dalla data di affidamento |
| Tempi di completamento attività di stampa ed imbustamento e confezionamento per gruppi di invii fino a 300.000 plichi. Tale termine decorre dalla data di approvazione della bozza e termina con la successiva comunicazione all'Agenzia ed al Recapitista dell'avvenuto completamento dell'attività. | | entro 6 gg. lavorativi dall'approvazione delle bozze di stampa qualora richieste o in mancanza dalla data di affidamento; |
| Tempi di completamento attività di stampa ed imbustamento e confezionamento per gruppi di invii oltre 300.000 plichi. Tale termine decorre dalla data di approvazione della bozza e termina con la successiva comunicazione all'Agenzia ed al Recapitista dell'avvenuto completamento dell'attività. | | 6 giorni lavorativi più 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni 100.000 di pezzi dal momento dell'approvazione delle bozze di stampa qualora richieste, o, in mancanza, dalla data di affidamento. |
| Tempi di comunicazione ad Agenzia ed al Recapitista del completamento del processo di stampa, imbustamento e confezionamento dei plichi, con invio del relativo flusso di dati dalla data di completamento dell'attività di stampa, imbustamento e confezionamento | | Entro 3gg lavorativi antecedenti al completamento dell'attività di stampa |
| Tempi di verifica da parte dello Stampatore delle anomalie segnalate dal Recapitista | | 1 gg lavorativo |
| tempo minimo di possibile permanenza del singolo pallet presso la sede dello Stampatore, dalla data di confezionamento del pallet | | 30 giorni lavorativi |

Art. 11 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato nel servizio

Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le

circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate ai servizi dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.

Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

La Committente potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi di cui al precedente articolo 3 verranno liquidati dalla Committente previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG. La Società dovrà emettere fattura con cadenza mensile; ciascuna fattura dovrà essere corredata da una distinta analitica contenente i volumi, le tipologie di servizio prestato, la data di conferimento e il codice identificativo del lotto di invio come meglio specificato nel capitolato.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal mese di maggio 2014, le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico, a far data dal mese di agosto 2014, inoltre, l'Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Fattura Commerciale".

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Committente. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata alla Committente mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti della Società.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

13 - Controlli in fase di esecuzione contrattuale

Al fine di accertare che quanto prodotto dalla Società sia conforme alle specifiche tecniche previste dal Capitolato, l'Agenzia si riserva di effettuare controlli di produzione a campione sui documenti stampati, sull'imbustamento e sul confezionamento dei prodotti presso gli stabilimenti della Società prima e dopo l'aggiudicazione dell'appalto, nonchè durante l'esecuzione del servizio.

L'Agenzia si riserva inoltre di effettuare presso le sedi della Società, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche a campione in merito alla

rispondenza tra distinte elettroniche, distinte cartacee e contenuto fisico delle scatole effettivamente consegnate.

Art. 14 - Penali

Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l'applicazione, nei confronti del Fornitore, delle penali come di seguito stabilite, conformemente al disposto degli artt. 298-145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A) Penale avvio del servizio

In caso di mancata attivazione del servizio nel termine di 15 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto (cfr. Paragrafo 8 del capitolato) per cause imputabili al Fornitore, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

B) Penale tempistiche elaborazione bozze

Per ciascuna Unità di Lavorazione, il Fornitore dovrà predisporre la bozza secondo la seguente tempistica:

a) Richiesta Normale/Standard: Prima bozza grafica:

- entro 2 gg. lavorativi dalla consegna del file;
- eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.

Qualora il Fornitore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) Richiesta Urgente: Prima bozza grafica:

- entro 1 g. lavorativo dalla consegna del file;

- eventuali modifiche successive: entro 1 g. lavorativo.

Qualora il Fornitore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

c) Richiesta Emergenza:

- Prima bozza grafica: entro massimo 4 ore dalla consegna del file;

- eventuali modifiche successive: concordate per le vie brevi ed eseguite contestualmente.

Qualora il Fornitore non completi le attività di elaborazione bozze di stampa nei tempi suindicati troverà applicazione una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

C) Penale: stampa imbustamento e confezionamento della corrispondenza

In particolare, per ciascuna Unità di Lavorazione,

- a) qualora il Fornitore, **per gruppi di invii fino a 100.000 plichi**, non completi le attività di stampa, imbustamento e confezionamento della corrispondenza **entro 4 gg. lavorativi** dall'approvazione delle bozze di stampa, qualora richieste o, in mancanza, dalla data di affidamento, troverà applicazione una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | b) qualora il Fornitore, per gruppi di invii fino a 300.000 plichi , | |
| | non completi le attività di stampa, imbustamento e | |
| | confezionamento della corrispondenza entro 6 gg. lavorativi | |
| | dall'approvazione delle bozze di stampa, qualora richieste o, in | |
| | mancaza, dalla data di affidamento, troverà applicazione una | |
| | penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) | |
| | dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; | |
| | c) qualora il Fornitore, per gruppi di invii oltre i 300.000 plichi | |
| | non completi le attività di stampa, imbustamento e | |
| | confezionamento della corrispondenza entro 1 giorno | |
| | lavorativo in più, oltre ai 6 precedenti, per ogni 100.000 pezzi, | |
| | dall'approvazione delle bozze di stampa qualora richieste o in | |
| | mancaza dalla data di affidamento, troverà applicazione una | |
| | penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) | |
| | dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. | |
| | | |
| | Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni | |
| | lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà | |
| | essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con | |
| | raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di | |
| | commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la | |
| | fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, | |
| | fatto salvo il risarcimento del maggior danno. | |
| | L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati | |
| | dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della | |
| | | |
| | 20 | |

cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Art. 15 – Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto normativo e/o dal contratto esecutivo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

E' facoltà dell'Agenzia recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto normativo e/o dal contratto esecutivo qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

La Committente ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento il contratto normativo e/o quello esecutivo qualora accerti l'incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza

nell'eseguirlo. La Committente potrà risolvere il contratto normativo e/o esecutivo anche se lo svolgimento delle prestazioni fosse già iniziato. In tal caso spetteranno alla Società fornitrice unicamente i corrispettivi per la parte di servizio fino ad allora svolta. La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: **a)** frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio; **b)** stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo; **f)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **g)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010; **h)** emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art.38 D.lgs. 163/06; **i)** annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17– Assicurazioni e cauzione

1. Il Fornitore terrà indenne la Contraente di qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di:

a) una Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso possa arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, ad Agenzia nonché a terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accesa con primaria compagnia assicurativa che preveda un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a € 1.000.000,00;

b) una Polizza assicurativa RC Professionale a copertura dei danni patrimoniali che il Fornitore possa arrecare alla Contraente nonché a terzi derivanti dall'attività professionale oggetto della fornitura/affidamento anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali ed altro, che preveda un massimale annuo pari almeno a € 2.000.000,00 e, se prevista, una franchigia che non sia opponibile al terzo danneggiato.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

3. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Contraente - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

4. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto esecutivo. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della

Società Fornitrice, la Committente si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Ciascuna cauzione definitiva è costituita di un importo pari ad € _____(NON COMPILARE (NON COMPILARE /00)

emessa/e da NON COMPILARE in data ___/___/___ con polizza/e n. _____(NON COMPILARE) ed acquisita/e nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.

6. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

18 - Subappalto

(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)

È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Oppure

(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)

Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività fino alla concorrenza del 30% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore:

NON COMPILARE

19 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto esecutivo e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 20 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia; **b)** l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

In caso di notificazione della cessione l'Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Art. 21 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. L'Agenzia ha facoltà di

proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 22 - Riservatezza

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Art. 23 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.. In particolare, il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i.. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti

procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: **a)** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società fornitrice ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2001, anche successivamente alla stipula del contratto; **b)** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); **c)** ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: _____NON COMPILARE_____

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome____ NON COMPILARE _____ cognome_____ NON
COMPILARE _____ codice fiscale_____ NON COMPILARE

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di

nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 – Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto esecutivo saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Art. 26 – Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società fornitrice: _____

- l'Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma;

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 27 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 28 – Spese

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all'Art. 14 (Penali), Art. 15 (Recesso), Art. 16 (Risoluzione del contratto); Art. 17 (Assicurazioni e cauzione), Art. 19 (Divieto di cessione del contratto), art. 20 (Cessione del credito), art. 21 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Fornitrice), Art. 22 (Riservatezza), Art. 27 (Foro competente) del presente atto. del presente atto.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Questo atto, da me letto ai componenti, i quali lo approvano, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.